

**REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.
113 DEL D. LGS N. 50/2016 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART.76 DEL D. LGS. 19
APRILE 2017, N. 56**

(Approvato con Deliberazione G.C. n. 34 del 15.02.2021)

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico di procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico, ove necessario.
3. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
4. Il presente regolamento ha, altresì, ad oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione della quota del fondo per le funzioni tecniche da destinare ai dipendenti della Centrale Unica di Committenza, ai sensi del combinato disposto dell'art. 113, commi 2 e 5, del codice.
5. Il presente regolamento si applica negli affidamenti di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture per le attività di cui all'art. 113, comma 2, del codice di cui al D. Lgs. 50/2016.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli affidamenti di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del codice, nonchè i contratti di sola somministrazione.
7. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne, al miglioramento della qualità dei servizi ed all'incremento della produttività.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti tecnici ed amministrativi dell'Ente che svolgono direttamente o collaborano attivamente allo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2, del codice, e in quei dipendenti assegnati alla Centrale Unica Acquisti e Contratti (di seguito C.U.A.C.) per l'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, tenendo conto delle attività di supporto tecnico e legale da parte degli incaricati dell'avvocatura comunale.
2. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 3 - Costituzione ed imputazione del fondo per le funzioni tecniche

1. Il fondo di cui all'art. 113 del codice è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, al netto dell'IVA, posto a base di gara per l'affidamento di lavori, forniture o servizi, al lordo degli oneri per la sicurezza.
2. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Ai fini della determinazione dell'anno di competenza per il finanziamento del Fondo, vale l'anno di avvio della procedura di affidamento del contratto.
4. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i soggetti beneficiari per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità previste sulla base del presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP.

5. E' da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali ed assistenziali posti a carico dell'Amministrazione, ed è destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative ripartito, tra i componenti del Gruppo di lavoro, secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento.
6. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo e di efficientamento informatico.
7. La determinazione precisa della somma e la sua corretta imputazione avverrà per ogni affidamento con il provvedimento di impegno di spesa e sarà individuata all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio, fornitura in conformità al presente regolamento ed alla normativa vigente in materia di programmazione ed articolazione del bilancio. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, **con riferimento alle opere o lavori pubblici:**

Classe di importo lavori al lordo degli oneri ed eccetto Iva.	Percentuale da applicare.
Da euro 40.000 fino ad euro 1.000.000,00	2%
Oltre euro 1.000.000,00 e fino a 5.548.000,00	1,8%
oltre euro 5.548.000,00 e fino a euro 10.000.000,00	1,6 %
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,4%
Oltre euro 25.000.000,00	1,0%

8. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate, con riferimento ai servizi o forniture:

Classe di importo lavori al lordo degli oneri ed eccetto Iva.	Percentuale da applicare.
Da euro 40.000 fino ad euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00 fino a euro 5.000.000,00	1,5%
Oltre euro 5.000.000,00	1,2%

9. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono imputati al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e, pertanto, non rientrano nel tetto della spesa per la contrattazione decentrata e non debbono essere finanziati dal connesso fondo.

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 4, del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei criteri e dei coefficienti di ripartizione di cui agli ALLEGATI A e B.
2. Qualora non siano nominati il supporto al R.U.P., il collaboratore alla direzione dei lavori o alla direzione dell'esecuzione o non sia richiesto dalla normativa vigente il collaudo statico, le percentuali indicate negli allegati si intendono riferite per intero al R.U.P., al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione o al collaudatore tecnico/amministrativo, salvo che le prestazioni non siano svolte da personale esterno all'ente.
3. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro. La quota parte d'incentivo corrispondente a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti in quanto affidate all'esterno, non viene erogata e costituisce economia, saranno comunque compensate le attività svolte da personale interno (collaboratori).

Art.5 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato dal Dirigente del C.d.R. interessato in sede di redazione di determina a contrarre e dal Dirigente del C.d.R. C.U.A.C. in sede di redazione di determina di approvazione degli atti di gara, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale in possesso dei requisiti per espletarle secondo la normativa e le linee guida ANAC vigenti.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del C.d.R. interessato previo accertamento del corretto svolgimento delle specifiche attività da parte dei dipendenti interessati/incaricati, una volta concluso il relativo procedimento.
2. La liquidazione del fondo avverrà mediante apposito atto redatto dal Dirigente del C.d.R. competente secondo le modalità indicate all'art. 9 del presente Regolamento.
3. È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.
4. Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e costituiscono un' economia.
6. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dall'Ufficio Trattamento Economico del Personale sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia incrementando la percentuale del fondo di cui all'art. 3, comma 6, del presente regolamento.

Art. 6 bis - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito dal Dirigente ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione dei compensi, evitando l'attribuzione generalizzata degli stessi, il responsabile tiene conto:
 - del grado di responsabilità del soggetto;
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
3. La richiesta di liquidazione dei compensi da parte dei dirigenti dovrà contenere l'attestazione della legittimità delle erogazioni rispetto alla tipologia di opere, lavori, servizi e forniture previsti dalla

normativa e dal presente regolamento.

Art. 7 - Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 5 devono essere indicati i termini ed i costi relativi all'opera, al servizio o alla fornitura da attuare secondo i documenti di programmazione.
2. Sulla base dei tempi previsti nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche e di esecuzione dei lavori, servizi o forniture, riportati sui singoli contratti, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni, qualora non contemplate o previste specificatamente dalla normativa vigente per proroghe o sospensioni, sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a) ritardi fino al 10% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: nessuna riduzione;
 - b) ritardi superiori al 10% e fino al 30% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari a un massimo del 30% dell'incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a);
 - c) ritardi superiori al 30% fino al 50% della durata complessiva prevista, comprese le varianti: riduzioni pari a un massimo del 50% dell'incentivo, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);
3. Qualora si verificassero incrementi del quadro economico di affidamento della singola opera, lavoro, servizio o fornitura, sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a) incremento dei costi fino al 10% di quelli previsti dal quadro economico: nessuna riduzione;
 - b) incremento dei costi superiori al 10% e fino al 30% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari a un massimo del 30%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui al punto a);
 - c) incremento dei costi superiori al 30% e fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari ad un massimo del 50%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi, sono applicate le seguenti riduzioni:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 10% di quelli previsti dal quadro economico: nessuna riduzione;
 - b) incremento dei tempi e dei costi superiori al 10% e fino al 30% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari ad un massimo del 34%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui al punto a);
 - c) incremento dei tempi e dei costi superiori al 30% e fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari ad un massimo del 54%, per la parte non rientrante nelle riduzioni di cui ai punti a) e b);
5. Qualora le singole attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori al 50% dei tempi previsti o con gravi errori che abbiano comportato la necessità di varianti o incrementi di spesa in percentuale superiore al 50%, l'incentivo non verrà corrisposto nei confronti del responsabile del ritardo o dell'errore. In questo caso, il dirigente responsabile, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, constata il ritardo e/o gli errori e in quest'ultimo caso valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti. La somma che residua costituisce economia incrementando la percentuale del fondo di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 3 del presente articolo non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per cause non imputabili al gruppo di lavoro di cui all'art. 106 e conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 107, del codice dei contratti.
7. Il personale incaricato che non svolga i compiti assegnati o che, per propria mancanza, realizzi ritardi negli adempimenti, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 8 - Incentivi per attività svolte dai dipendenti assegnati alla C.U.A.C.

Per i compiti svolti dal personale della C.U.A.C. nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto dell'ente capofila e degli enti convenzionati, l'ente nell'interesse del quale è espletata la procedura di affidamento o gli enti per i quali è espletata la medesima procedura in parti uguali sono tenuti a versare a conclusione delle attività espletate dalla Centrale Unica di Committenza una somma non superiore a $\frac{1}{4}$ del fondo di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento come previsto nei prospetti allegati.

L'affidamento dei compiti da espletare ai sensi del comma 1 del presente articolo è effettuato dal Dirigente del C.d.R. C.U.A.C., garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale in possesso dei requisiti per espletarle secondo la normativa e le linee guida ANAC vigenti. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente del C.d.R. C.U.A.C., previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del rispetto di tale limite è effettuato dal C.d.R. Personale sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente medesimo.

Art. 9 - Liquidazione dell'incentivo

1. Gli emolumenti a titolo di incentivo eventualmente percepiti dal singolo dipendente direttamente da altre amministrazioni devono essere comunicati dal dipendente medesimo al C.d.R. Personale entro 15 giorni dall'avvenuta liquidazione.

2. Nel caso di appalti di lavori o servizi e forniture di durata annuale, l'incentivo viene ripartito, liquidato ed erogato successivamente all'esecutività del provvedimento di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o servizi e forniture;

3. Nel caso di lavori, servizi o forniture con durata pluriennale il Dirigente del C.d.R. competente può procedere alla liquidazione dell'incentivo su base annuale in relazione agli stati di avanzamento effettivamente contabilizzati dal Direttore dei lavori o dal Direttore dell'esecuzione, in caso di servizi e forniture, alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento, fatte salve le percentuali di riduzione come calcolate e determinate all'art. 7 del presente Regolamento. Tali acconti, corrisposti annualmente, non potranno comunque superare globalmente il 70% dell'ammontare dell'intero incentivo. Il saldo corrispondente al restante 30% sarà erogato successivamente alla determina di approvazione del collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, opere, servizi o forniture. Relativamente agli appalti pluriennali per le fasi di "programmazione della spesa" e "preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti", di cui alle tabelle ALLEGATO A e ALLEGATO B del presente Regolamento, la ripartizione e la liquidazione dell'incentivo potrà essere effettuata all'avvenuta stipula del contratto d'appalto.

4. Nel caso di accordi quadro, l'erogazione delle quote di incentivo relative a "programmazione della spesa" e "preparazione controllo ed espletamento delle procedure di gara e stipula dei contratti", potranno essere ripartite e liquidate all'avvenuta stipula del contratto d'appalto, sulla base dell'importo della prima annualità finanziata. Le altre fasi/attività di cui alle tabelle ALLEGATO A e ALLEGATO B verranno di volta in volta ripartite e liquidate all'approvazione di tutti i certificati di regolare esecuzione (ovvero collaudi ove previsti) relativi a alla singola annualità finanziata.

5. La liquidazione del compenso è eseguita dal Dirigente competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento di ogni singola opera o acquisizione, previa presentazione di apposite schede in cui vengono individuati i dipendenti, le funzioni svolte, i tempi di realizzazione/acquisizione nonché i costi sostenuti.

Articolo 10 – Campo di applicazione e disciplina transitoria

Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

E' inclusa altresì, ove normativamente compatibile, l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice.

Articolo 11 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs 50/2016 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

ALLEGATO A)

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE A SERVIZI E/O FORNITURE individuati secondo l'art. 1, comma 5 secondo periodo, del presente Regolamento Attività incentivata ex art. 113 commi 2 e 5	Peso dell'attività nell'ambito della quota dell'80% del fondo Tot. 100%
PROGETTAZIONE (totale 25%)	
Programmazione della spesa	10% di cui dal 2% al 6% ai collaboratori ivi compresi gli incaricati della programmazione di cui all'art. 21 del d.lgs 50/2016 e del controllo contabile della spesa
Funzioni R.U.P. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	10% di cui dal 2% al 6% al supporto al R.U.P. se nominato o collaboratori
Valutazione preventiva dei progetti	5% di cui dal 1% al 3% ai collaboratori
AFFIDAMENTO (totale 15%)	
Funzioni R.U.P. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	15% di cui dal 3% al 9% al supporto al R.U.P. se nominato o collaboratori ed eventuale commissione di gara
ESECUZIONE (totale 45%)	
Funzioni R.U.P. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	10% di cui dal 2% al 6% al supporto al R.U.P. se nominato o collaboratori ivi compresi gli incaricati dei controlli di cui agli art. 6 e 8 del presente regolamento, dei controlli e monitoraggi verso enti esterni erogatori e supporto tecnico e legale fornito dagli incaricati dell'avvocatura comunale
Direttore dell'esecuzione	25% di cui fino al 15% al collaboratore se nominato
Verifica di conformità	10%
Predisposizione atti di gara (totale 15%)	
Predisposizione e supervisione atti di gara, controllo della procedura di affidamento incluso supporto tecnico legale fornito dagli incaricati dell'avvocatura comunale.	10%
Adempimenti tecnico/amministrativi connessi alla gara e gestione gara telematica incluso supporto tecnico e legale fornito dagli incaricati dell'avvocatura comunale	5%

ALLEGATO B)

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE A LAVORI (di importo pari o superiore a 40.000 euro in conformità all'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i.) Attività incentivata ex art. 113 commi 2 e 5	Peso dell'attività nell'ambito della quota dell'80% del fondo Tot. 100%
PROGETTAZIONE (totale 25%)	
Programmazione della spesa	10% di cui dal 2% al 6% ai collaboratori tecnico-amministrativi ivi compresi gli incaricati della programmazione di cui all'art. 21 del d.lgs 50/2016 e del controllo contabile della spesa
Funzioni R.U.P. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	10% di cui dal 2% al 6% al supporto al R.U.P. se nominato o collaboratore tecnico-amministrativi
Valutazione preventiva dei progetti	5% di cui dal 1% al 3% ai collaboratori tecnico-amministrativi
AFFIDAMENTO (totale 15%)	
Funzioni R.U.P. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	15% di cui dal 3% al 9% al supporto al R.U.P. se nominato, o collaboratori tecnico-amministrativi ed eventuale commissione di gara
ESECUZIONE (totale 45%)	
Funzioni R.U.P. di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e di cui alle Linee Guida Anac n. 3 e previste da ogni altra disposizione normativa vigente inerente tale fase	10% di cui dal 2% al 6% al supporto al R.U.P. se nominato, o collaboratori tecnico-amministrativi ivi compresi gli incaricati dei controlli di cui agli art. 6 e 8 del presente regolamento, dei controlli e monitoraggi verso enti esterni erogatori supporto tecnico e legale fornito dagli incaricati dell'avvocatura comunale
Direttore dei lavori	30% di cui fino al 18% ai collaboratori se nominati
Collaudo	5% di cui: 3% al collaudatore tecnico/amministrativo 2% al collaudatore statico
Predisposizione atti di gara (totale 15%)	
Predisposizione e supervisione atti di gara, controllo della parte di procedura di affidamento incluso supporto tecnico legale fornito dagli incaricati dell'avvocatura comunale.	10%

Adempimenti tecnico/amministrativi connessi alla gara e gestione gara telematica incluso supporto tecnico legale fornito dagli incaricati dell'avvocatura comunale.	5%
---	----